

COMUNE DI CAVASSO NUOVO

PARERE SU DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025/2027

Sottosezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027

L'Organo di Revisione

RICHIAMATO l'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, che prevede che gli Organi di Revisione contabile degli enti locali debbano accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

RICHIAMATO l'articolo 33 del D. Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, che ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e che le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

VISTO il DM 8/5/2018 pubblicato in GU il 27/7/2018 contenente le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

APPRESO che le finalità di tali linee di indirizzo sono quelle di "orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali";

RICORDATO che:

- La legge regionale 6 novembre 2020 n. 20 ha innovato la legge regionale 17 luglio 2015 n. 18 che contiene la disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo relativamente agli obblighi di finanza pubblica e in particolare alla razionalizzazione e al contenimento della spesa del personale con decorrenza 1/1/2021;
- A seguito dell'approvazione della norma di cui sopra i vincoli previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia;

- Il riformato articolo 22 della legge regionale n. 18/2015 e le disposizioni previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1885/2020 hanno rivisto la disciplina della sostenibilità della spesa del personale, che non è più ancorato ad un limite di spesa, ma alla sostenibilità finanziaria della stessa nel periodo di programmazione e quindi viene consentito agli enti di espandere la spesa di personale purché questa rispetti un valore soglia e sia sostenibile nel tempo, nel senso che deve consentire comunque il raggiungimento degli equilibri di bilancio pluriennali;
- L'obbligo della sostenibilità della spesa del personale è definito come rispetto di un valore soglia in riferimento all'incidenza delle spese di personale del comune sulle entrate correnti del comune medesimo;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1885/2020 ha provveduto all'individuazione dei valori soglia per classe demografica;
- Tali valori soglia sono stati aggiornati con Deliberazione della Giunta Regionale del 23/12/2021;
- Il Comune ricade nella fascia per la quale il valore soglia è pari al 31,80%;
- Per verificare il rispetto del valore soglia è necessario verificare il rapporto tra gli impegni dell'esercizio di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale (al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'Irap) e le entrate correnti dei primi tre titoli al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, e il Comune determina annualmente il proprio posizionamento rispetto al valore soglia sia in sede di bilancio di Previsione (con i dati di previsione) che di rendiconto di gestione;
- La Regione FVG, Direzione centrale Autonomie Locali, in data 30/12/2020 ha diramato una circolare esplicativa dei nuovi obblighi di finanza pubblica;
- La norma Regionale affida agli Organi di Revisione il compito di vigilare sul raggiungimento degli obblighi di finanza pubblica e la verifica della coerenza degli stanziamenti del bilancio di Previsione con gli obiettivi stessi;

CONSIDERATO che:

- la programmazione del fabbisogno di personale è stata inserita all'interno del PIAO (Piano Integrato di attività e organizzazione) dal Dpr 24/6/2022 n. 81, che prevede per le amministrazioni che il Pftp sia assorbito in apposita sezione del PIAO, comportando così di fatto la sua soppressione come atto autonomo;

VISTA la proposta di delibera di approvazione del PIAO del periodo 2025/2027 che la Giunta Comunale del Comune di Cavasso Nuovo intende adottare, trasmessa all'Organo di Revisione in data 27/03/2025;

RILEVATO che sulla base di quanto esposto nel PTFP proposto dal Comune di Cavasso Nuovo, non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

CONSIDERATO che in base ai conteggi dimessi dall'ente prendendo a riferimento i dati del Bilancio di previsione 2025/2027 già approvato, l'ente conserva un parametro percentuale che si posiziona al di sotto del valore soglia stabilito dalla DGR 1885/2020;

VERIFICATO:

- che i dati posti a base dei conteggi sono coerenti con i dati del bilancio di previsione 2025/2027 già approvato;
- che dalle verifiche svolte dall'Organo di Revisione sui dati del bilancio di previsione 2025/2027 emerge che il bilancio conserva l'equilibrio pluriennale;

E s p r i m e

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta comunale del Comune di Cavasso Nuovo avente ad oggetto “**Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027. (D.I.E.)**”, limitatamente alla sezione 3 - sottosezione di **Fabbisogno di personale**.

Maniago, 28 marzo 2025

Il Revisore

(Bidoli dott. Marco)

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione digitale)